



Deliberazione FVG/41/2026/PASP

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Tiziana Spedicato
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi (relatore)
PRIMO REFERENDARIO: Tamara Lollis

Deliberazione del 15 settembre 2026

Controllo ex art. 5 del d. lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Camera di Commercio di Pordenone – Udine. Delibera della Giunta camerale n. 2026000098 del 15 luglio 2026 avente ad oggetto “Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.: costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP)”.

VISTO l’art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante “Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia”;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

VISTO il d.p.r. 25 novembre 1975, n. 902 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

RILEVATO che l'art. 5, c. 3, del su citato d.lgs. n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo, con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 (confermata dalla successiva deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2023), nonché la deliberazione n. 18/SSRRCO/PASP/2022, che hanno fornito indirizzi di orientamento generale con particolare riferimento al riparto della competenza territoriale, alla natura e all'oggetto della nuova funzione di controllo;

VISTA la nota della Camera di Commercio di Pordenone - Udine n. 33601/U del 23 luglio 2026, assunta in ingresso al prot. n. 11664 di pari data, con la quale l'Ente ha trasmesso, ai fini del controllo previsto dall'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione della Giunta camerale n. 2026000098 del 15 luglio 2026 avente ad oggetto *"Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.: costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP)"*;

VISTA la nota prot. n. 2376 del 27 agosto 2026 di convocazione in contraddittorio della Camera di Commercio di Pordenone - Udine;

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro in contraddittorio tenutosi in data 2 settembre 2026, come da verbale prot. n. 2632 del 9 settembre 2026;

ESAMINATA la su citata deliberazione della Giunta camerale n. 2026000098 del 15 luglio 2026 e la complessiva documentazione istruttoria;

VISTO il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione FVG/232/2011/DORG del 25.10.2011;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 5/2026, con la quale è stato costituito il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate a sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 37/2026, con la quale è stato affidato l'incarico istruttorio al Consigliere Daniele Bertuzzi, quale relatore;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 42/2026, con la quale è stato convocato lo speciale Collegio

per il giorno 15 settembre 2026;

Udito il relatore nella Camera di Consiglio;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 33601/U del 23 luglio 2026, assunta in ingresso al prot. n. 1664 di pari data, la Camera di Commercio di Pordenone - Udine ha trasmesso il provvedimento in epigrafe, con il quale l'Amministrazione ha deliberato di approvare l'operazione di costituzione di una società a responsabilità limitata, a partecipazione mista pubblico-privata da parte di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (società controllata dalla Camera di commercio di Pordenone - Udine con la quota del 78,974%), per la gestione del Terminal Intermodale di Pordenone. La partecipazione della Camera di commercio di Pordenone - Udine nella costituenda società a capitale misto pubblico-privato sarà, pertanto, di tipo indiretto.

L'operazione societaria in esame è motivata dalla volontà di affidare la gestione dei trasporti intermodali ad una società a responsabilità limitata, nella quale la società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (di seguito per brevità Interporto Pordenone) manterrà una quota di minoranza del 40% del capitale sociale, mentre il restante 60% del capitale sarà acquistato da un partner privato (operatore MTO o impresa ferroviaria), che sarà selezionato con una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 175/2016. La società avrà una durata legata al contratto di gestione (12 anni + eventuali proroghe) e garantirà poteri di indirizzo e controllo al socio pubblico.

A tal riguardo, l'Ente ha specificato che il Consiglio di amministrazione di Interporto Pordenone *"ha preso atto delle criticità riscontrate nell'attuale modello di affidamento esterno della gestione del Terminal Intermodale e ha conseguentemente autorizzato l'Amministratore Delegato 'a porre in essere tutte le attività e gli adempimenti necessari per valutare la costituzione di una nuova società di capitali destinata alla gestione del Terminal Intermodale'. Tale soluzione è stata ritenuta maggiormente idonea a garantire il perseguimento degli interessi pubblici connessi al servizio, nonché a soddisfare le esigenze della Società in termini di controllo, sviluppo e potenziamento delle attività terminalistiche."*

Con la suddetta deliberazione la Giunta camerale ha, altresì, approvato i seguenti allegati, trasmessi alla Sezione unitamente alla su citata deliberazione:

1. "Relazione ai fini della costituzione di una società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata da parte di Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. in conformità all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016";
2. "Relazione di verifica della sostenibilità finanziaria del tipo soggettivo da parte di Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. in riferimento alla costituzione di una *NewCo* per la

gestione del Terminal Intermodale”;

3. “Relazione Piano Economico – Finanziario a supporto della procedura di gara per Partenariato Pubblico-Privato Gestione del trasporto intermodale presso Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.”;

4. Schema di Statuto sociale della *NewCo*.

A corredo della deliberazione in argomento, la Camera di Commercio di Pordenone - Udine ha allegato, inoltre, il parere favorevole del competente Organo di revisione in ordine alla ragionevolezza delle motivazioni poste a base della delibera medesima e all’opportunità della costituzione della *NewCo*, dalla quale altresì si evince che *“l’operazione non comporta alcun onere diretto per la Camera di Commercio in quanto gli oneri di costituzione sono a carico della partecipata Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.”* e che *“il nuovo modello di gestione non comporta, sulla base delle ipotesi considerate, oneri diretti a carico dei soci pubblici”, né emergono “oneri indiretti connessi alla necessità di sostenere finanziariamente la Società, né obblighi di intervento patrimoniale derivanti dal nuovo assetto gestionale”*.

All’esito di un primo esame della deliberazione camerale e della relativa documentazione allegata, è emersa l’esigenza di acquisire alcuni elementi integrativi a completamento dell’istruttoria. Pertanto, con nota prot. n. 2376 del 27 agosto 2026, è stato convocato un incontro istruttorio in contraddittorio, tenutosi in data 2 settembre 2026, con la Camera di Commercio di Pordenone - Udine, i cui esiti sono compendati nel verbale prot. n. 2632 del 9 settembre 2026.

Considerato in diritto

1. L’art. 5, c. 3, del TUSP, come novellato dall’art. 11 della l. n. 118/2022, prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, affinché la stessa si pronunci sulla loro conformità rispetto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata analizzata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo che, con la deliberazione di orientamento generale n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, ne hanno individuato la *ratio* nell’esigenza di *“sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un*

nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili". La medesima pronuncia ha, inoltre, qualificato tale nuova funzione come una "peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti".

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti l'art. 5 del TUSP dispone che la Corte dei conti deliberi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e che *"Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (...) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo."*

In caso di parere in tutto o in parte negativo, l'amministrazione pubblica interessata, ove intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare, salvo i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni societarie avvenga in conformità a espresse previsioni di legge, che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione con particolare riguardo: (a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP; (b) alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; (c) alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; (d) alla compatibilità dell'intervento finanziario con la disciplina comunitaria. Inoltre, la magistratura contabile valuta, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli articoli 7 e 8 del TUSP, con particolare riferimento all'organo competente all'adozione degli atti in questione.

2. Nel quadro di un esame di largo spettro il legislatore ha sottolineato, in particolare, i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione quali spazi sui quali deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile.

Tale scrutinio, pur pieno e non meramente estrinseco, non si estende all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'amministrazione ma è, comunque, volto a *"verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità"*.

Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria, le Sezioni Riunite hanno precisato che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente"*

pubblico interessato” (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo oggettivo, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. Al riguardo, viene fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza civilistica che riconosce, quale requisito oggettivo alla base della figura dell’imprenditore commerciale, *“l’obiettivo economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)”* (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250”).

La sostenibilità finanziaria dell’operazione societaria va valutata anche in chiave prospettica, intesa come idoneità a preservare nel tempo l’equilibrio tra ricavi e costi; elemento che assume pregnante rilievo alla luce dei divieti e limiti imposti dall’art. 14 TUSP al sostegno finanziario del socio pubblico a società partecipate in crisi.

Sulla scorta dei principi mutuati dal campo economico/finanziario, la verifica assegnata al giudice contabile ha ad oggetto il *business plan* o altro documento equipollente sviluppato dall’amministrazione, valutandone la completezza in termini di esaustività dell’istruttoria e degli elementi informativi forniti a supporto, nonché l’adeguatezza dell’approfondimento svolto da *“modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell’operazione societaria deliberata”* e *“con riferimento alla specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame”* (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria riguarda la situazione specifica dell’amministrazione procedente, verificando la copertura delle spese legate all’investimento societario e i profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall’acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l’esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull’organismo partecipato.

Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell’atto deliberativo esterna, altresì, le ragioni di convenienza economica connesse alla scelta di ricorrere allo strumento societario, dando conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’Amministrazione (profilo dell’efficacia), nonché del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell’efficienza ed economicità).

In particolare, nell’assolvimento del rafforzato onere motivazionale, l’amministrazione è tenuta a esplicitare la finalità perseguita mediante l’operazione societaria sotto il profilo della redditività e dei vantaggi risultanti dal confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Lo scrutinio della Corte dei conti è, quindi, volto *“ad accertare che l’istruttoria dell’Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l’uno o l’altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e benefici di ciascuno di essi.”* (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

In questo senso il sindacato del giudice contabile postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle scelte con riferimento ai parametri di sostenibilità e convenienza sulla base di risultanze istruttorie contrassegnate da affidabilità e attendibilità dei dati e delle analisi.

Profili preliminari del controllo

3. Premesse le su esposte considerazioni generali sulla natura e sui parametri della nuova funzione di controllo intestata alla Corte dei conti, occorre dunque esaminare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo *ex art. 5 TUSP*, i quali rivestono carattere preliminare all’esame nel merito.

Al riguardo si osserva che il TUSP riconduce nel proprio ambito applicativo tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. L’art. 5, c. 3, del TUSP enuncia, poi, puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all’esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la costituzione di una società a partecipazione pubblica e di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle amministrazioni pubbliche.

Da quanto esposto nella ricostruzione in fatto, emerge che, con la sopracitata delibera della Giunta camerale, è stata autorizzata la costituzione di una nuova società a controllo pubblico (di seguito *NewCo*) per la gestione del Terminal Intermodale presente nell’area interportuale di Pordenone, da parte di una società preesistente (Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.), controllata con la quota del 78,974% dalla Camera di commercio di Pordenone – Udine. In caso di conclusione dell’operazione di costituzione della nuova società, da parte di Interporto Pordenone, la Camera di commercio di Pordenone – Udine verrebbe, per il tramite della stessa, ad essere titolare di una nuova partecipazione indiretta nella costituenda società. In proposito, si rileva come un indirizzo interpretativo della Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna si sia espressamente soffermato sulla riconducibilità, o meno, di tali operazioni nell’ambito del perimetro del nuovo controllo *ex art. 5 TUSP*, concludendo che gli atti deliberativi, quali quello in esame, non vi rientrano se non in base ad una non contemplata interpretazione estensiva della citata disposizione.

Secondo la Sezione regionale, infatti, il dettato della norma (art. 5, c. 1 e c. 3), nel distinguere nettamente le due ipotesi tassative (costituzione di una società e acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite), non fa riferimento per le partecipazioni indirette alla costituzione di nuove società (cfr. delibere SRC Emilia-Romagna nn. 95, 123 e 169/2023/PASP, con le quali è stata dichiarata inammissibile la richiesta dell'Ente, sul presupposto della mancata espressa estensione del controllo dell'art. 5 TUSP sulle costituende società indirette). Nello stesso senso si è pronunciata anche la Sezione regionale di controllo per il Trentino - Alto Adige, sede di Bolzano, con la recente deliberazione n. 40/2026/SCBOLZ/PASP.

In senso diverso si sono espresse altre Sezioni regionali, che pur non diffondendosi sulla questione interpretativa, la ritengono implicitamente risolta nel senso della sottoposizione di tali operazioni di costituzione indiretta all'art. 5 TUSP (cfr. SRC Veneto n. 102/2026/PASP, SRC Toscana n. 222/2022/PASP).

Nel senso della sottoposizione al controllo appaiono orientate anche le Sezioni riunite nella deliberazione n. 8/SSRRCO/PASP/2026 nella quale, pur affrontando un diverso caso di acquisto di partecipazioni indirette, sembrano esprimersi in senso più ampio per affermare l'assoggettabilità al controllo anche delle costituzioni indirette: *“Va, peraltro, evidenziato come il criterio di ripartizione di competenze interne alla Corte dei conti sia coerente con l'impostazione stessa dell'art. 5 TUSP, le cui disposizioni in tema di onere di motivazione analitica degli atti societari e di procedura di controllo si rivolgono alle amministrazioni pubbliche (...) chiamate ad autorizzare l'operazione di costituzione o acquisto di partecipazioni, sia che la stessa assuma le forme di intervento diretto, sia nelle ipotesi di acquisizioni indirette per il tramite di una società già controllata.”*.

La Sezione osserva che se la *ratio* della norma, come enucleata dalla pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, è chiaramente quella di responsabilizzare le amministrazioni nelle decisioni che investono la costituzione societaria o l'acquisto di partecipazioni, anche nella prospettiva di evitare il proliferare del fenomeno. In questa ottica, anche per finalità antielusive, la disciplina si dovrebbe applicare anche alle operazioni effettuate indirettamente, attraverso società a controllo pubblico. Diversamente la norma sarebbe facilmente aggirabile e le amministrazioni potrebbero rifuggire dall'onere di motivazione e dalla trasmissione alla Corte dei conti, delegando l'operazione ad una controllata.

In questo quadro, non può ritenersi coerente con la finalità della norma un'interpretazione che limiti l'applicazione della disciplina alle operazioni indirette mediante acquisto di partecipazioni in società già esistenti. Anche la costituzione di una società in via indiretta,

infatti, si traduce in un "acquisto" indiretto della partecipazione da parte della pubblica amministrazione socia. L'effetto finale dell'operazione indiretta è lo stesso (l'amministrazione viene a detenere una partecipazione indiretta), indipendentemente dall'operazione societaria indiretta che lo genera (acquisto di partecipazioni in società già esistenti o costituzioni di nuove realtà). Sarebbe, peraltro, incoerente che la fattispecie "più grave" e di più complessa valutazione (costituzione di un nuovo soggetto) rimanga esentata da tutta la disciplina, mentre la fattispecie "più semplice" (acquisto di quote di soggetti esistenti e quindi con un trend di dati consolidato) vi ricadrebbe.

Alla luce delle considerazioni esposte, la Sezione ritiene di poter procedere con l'esame nel merito.

Con riferimento ai profili formali, la Sezione rileva che nella fattispecie ricorrono i presupposti per la pronuncia di questa Corte, in quanto il provvedimento trasmesso per il controllo è adottato dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, ente autonomo di diritto pubblico che svolge le sue funzioni nella circoscrizione territoriale di competenza di questa Sezione, ed attiene alla costituzione, attraverso una propria controllata, di una società a responsabilità limitata, ovvero in una delle tipologie societarie contemplate dall'art. 3 del TUSP, e risulta deliberato dalla Giunta camerale, in linea con quanto previsto dall'art. 7, c. 1, lett. d), del TUSP e dall'art. 20 lett. g) dello Statuto camerale.

L'atto deliberativo risulta pubblicato nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente partecipante, come previsto dal combinato disposto dell'art. 7 del TUSP e dell'articolo 22 del d. lgs. n. 33/2013.

La Sezione osserva, che la bozza dello Statuto della *NewCo* (all. 4 alla deliberazione della Giunta camerale) non contiene alcuni elementi indicati dall'art. 2463 c.c., richiamato dall'art. 7, c. 3 del TUSP, e, segnatamente: a) denominazione, Stato di costituzione e sede di ciascun socio (art. 2463, comma 1, n. 1); b) ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato (art. 2463, comma 1, n. 4); c) conferimenti di ciascun socio, con indicazione del valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura (art. 2463, comma 1, n. 5); d) quota di partecipazione di ciascun socio (art. 2463, comma 1, n. 6); e) importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società (art. 2463, comma 1, n. 9).

Occorre tuttavia considerare che l'atto trasmesso è soltanto una bozza di Statuto; sicché appare ragionevole ritenere che tali elementi, rinvenibili comunque nel complesso documentale trasmesso, saranno integrati in sede di redazione del documento definitivo.

Occorre, altresì, rilevare con riferimento ai profili preliminari e pregiudiziali al controllo che la *ratio* della nuova funzione di controllo si fonda sull'esigenza di sottoporre a verifica i

presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato (cfr. del. n. 18/SSRRCO/PASP/2023) e ciò *“in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”* (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Infatti, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario - sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente - è un processo che si articola in due fasi. La prima, di carattere pubblicistico, riguarda la determinazione della volontà dell'ente di costituire una società o acquisire una partecipazione societaria; la seconda, di rilevanza privatistica, è diretta ad attuare la determinazione amministrativa attraverso gli strumenti del diritto societario (ad es., l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

L'ordinamento prevede che l'atto deliberativo, contenente la volontà dell'Ente di costituire una società o di acquisire una partecipazione societaria, venga sottoposto al vaglio della magistratura contabile, ai fini dell'art. 5 TUSP, solo prima di essere attuato con gli strumenti privatistici; ove l'Amministrazione abbia già proceduto alla stipula del negozio di costituzione o partecipazione societaria, la verifica della magistratura contabile è svolta nell'esercizio di altre funzioni di controllo attribuite dall'ordinamento alla Corte dei conti quali, ad esempio, quelle nell'ambito delle verifiche successive sui piani di razionalizzazione societaria ai sensi dell'art. 20 del TUSP (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Nel caso di specie, l'Ente nel trasmettere la deliberazione n. 2026000098/U del 15 luglio 2026, con nota prot. n. 33601 del 23 luglio 2026, assunta in ingresso al prot. n. 11664 di pari data, riferisce *“di procedere con la trasmissione della presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, alla Corte dei Conti – Sezione regionale FVG per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del Decreto Legislativo 175/2016 (...)”* e dà, altresì, atto che la costituzione della NewCo avverrà solo a seguito dell'esito positivo degli adempimenti previsti dall'art. 5, c. 3 del TUSP. È possibile, quindi, passare all'esame nel merito del provvedimento.

Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici

4. Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del TUSP le partecipazioni, anche indirette, in organismi societari da parte delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate a specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi.

Più nel dettaglio la suddetta disposizione prescrive, al comma 1, che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di*

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Trattasi di previsione che impone uno specifico vincolo di scopo pubblico, per il quale possono essere costituite società o acquisite partecipazioni societarie solo ove l’attività di produzione di beni e servizi sia strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell’ente.

Tale requisito è da intendersi nel senso che l’ente debba valutare sempre, dapprima, se il ricorso al modulo societario sia la soluzione gestionale e organizzativa necessaria non limitandosi a riconoscere la corrispondenza tra oggetto sociale e attività dell’ente (cfr. del. n. 66/2025/SCBOLZ/PASP).

Nel delineato quadro del TUSP la verifica della coerenza della partecipazione con le finalità istituzionali dell’ente e con i vincoli di attività convive, infatti, con la valutazione della necessità dello strumento societario per il conseguimento dei fini dell’ente medesimo. L’esito della valutazione in ordine al predicato della necessità, benché non sia da intendersi in senso assoluto, confluisce nella motivazione rafforzata richiesta dal TUSP che riveste un ruolo di preminente centralità costituendo l’oggetto dell’esercizio della funzione di controllo intestata a questa Corte (cfr. del. SRCPIE n. 80/2023/PASP).

Inoltre, la medesima disposizione dell’art. 4 del TUSP prescrive, al comma 2, un ulteriore vincolo, quello di attività, a mente del quale la costituzione o l’acquisizione di partecipazioni in società è ammesso solo per lo svolgimento delle attività espressamente previste dalla normativa, tra le quali vengono qui in rilievo, in particolare, le fattispecie di cui all’art. 4, c. 2, lettera a) *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*; lettera c) *“realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2”*; lettera d) *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*;

Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, l’operazione societaria è funzionalmente diretta all’affidamento della gestione del Terminal Intermodale di Pordenone, mediante la costituzione di una nuova società a partecipazione mista pubblico-privata, con l’obiettivo di raggiungere la valorizzazione e lo sviluppo dei traffici del suddetto Terminal Intermodale *“quale infrastruttura strategica al servizio del sistema logistico, produttivo ed economico del Friuli Venezia Giulia e del territorio nordestino, con particolare riferimento al bacino industriale del*

Friuli Occidentale, della Marca Trevigiana e dell'area del portogruarese, il tutto attraverso una partnership in forma societaria con gestori di terminal intermodali – MTO (Multimodal Transport Operator) e/o imprese Ferroviarie, anche in raggruppamento con spedizionieri ed industriali – selezionati mediante una procedura ad evidenza pubblica con criteri di valutazione qualitativa del servizio offerto e su un prezzo minimo per l'utilizzo dell'infrastruttura” (pag. 2 della relazione ex art. 5 TUSP).

Come evidenziato nella relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, la società Interporto Pordenone ha per oggetto sociale tra l'altro, *“la progettazione, l'infrastrutturazione, la costruzione, la promozione e la gestione dell'interporto, del Centro Intermodale (che sarà oggetto di affidamento alla NewCo) e del Centro all'ingrosso di Pordenone”* e che, allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la Società potrà, tra l'altro, *“partecipare ed assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società, imprese, enti, consorzi ed organismi aventi oggetto uguale, analogo, affine o connesso al proprio o che svolgano attività comunque complementari o integrative della società”,* purché la partecipazione non sia tale da modificare sostanzialmente lo scopo sociale (art. 3 Statuto sociale).

Tenuto conto di quanto sopra esposto e considerato quanto affermato dalla legge 13 novembre 2025, n. 177 (Legge quadro in materia di interporti) che qualifica gli interporti come *“infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese”* (art. 1, c. 5) e testualmente prevede che la rete degli interporti *“è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale”* (art. 1, c. 6), si ritiene sussistente il requisito di cui all'art. 4, c. 1, del TUSP.

Nella relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, ai fini della costituzione della NewCo da parte di Interporto Pordenone, allegata alla deliberazione di Giunta camerale n. 2026000098 del 15 luglio 2026, viene altresì precisato che *“La Società, in coerenza con il proprio oggetto sociale, persegue la promozione e la gestione dell'Interporto, del Centro Intermodale e del Centro all'Ingrosso di Pordenone, il tutto nell'ottica di perseguire un interesse generale pubblico.*

Interporto Pordenone è un complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza europea, gestito in forma di S.p.A. sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, e vede come socio, tra gli altri, il Comune di Pordenone. Il Terminal intermodale dell'Interporto di Pordenone è inserito nel Regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti – UE 2024/1679 del 13.06.2024 e ha in corso di valutazione la domanda di inserimento nell'elenco degli interporti di rilevanza nazionale, come risulta dal verbale di sopralluogo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.05.2025 che evidenzia nelle conclusioni “l'esistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento.

La costituzione della NewCo rientra nel vincolo di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 175/2016, in quanto la nuova società si propone di gestire il Terminal intermodale di Pordenone avente i requisiti di cui sopra e votato alla produzione di un servizio di interesse generale."

La Sezione, pur condividendo che l'attività di cui si occuperà la NewCo rientra nel campo di applicazione dell'art. 4, c. 2, del TUSP, ritiene che l'attività rientri più propriamente nella lett. a), del d.lgs. n. 175/2016, in quanto parte dell'attività interportuale prevista dall'art. 1, c. 4, lett. a), della legge n. 177/2025.

I parametri di controllo della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica

L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria

5. Per quanto concerne la valutazione della sostenibilità finanziaria si ricorda che la stessa si sostanzia non solo in una generale verifica del complesso equilibrio tra entrate e uscite, ma anche in un esame circa le prospettive future della società cui si intende partecipare, al fine di evitare situazioni di squilibrio strutturale da cui potrebbe conseguire la necessità di interventi di sostegno in contrasto con il divieto di soccorso finanziario.

Oltre alla sostenibilità finanziaria oggettiva occorre, altresì, verificare la sostenibilità finanziaria soggettiva, ovvero riferita alla situazione specifica dell'ente che procede all'operazione societaria.

In particolare, secondo gli orientamenti generali forniti dalle sopra citate Sezioni riunite, lo scrutinio intestato alla Corte dei conti consiste nella verifica della completezza e adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché dell'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione medesima (cfr. del. SSRRCO/16/2022/QMIG cit.).

5.1. La deliberazione n. 2026000098 del 15 luglio 2026, adottata dalla Giunta della Camera di Commercio Pordenone - Udine, motiva la sostenibilità finanziaria oggettiva rinviando alle allegate relazioni e, in particolare, al Piano Economico Finanziario – PEF della NewCo che assumerebbe la gestione del terminal ferroviario.

La Relazione ex art. 5 TUSP precisa che: *"Il PEF si caratterizza per i seguenti elementi, ispirati a canoni di prudenza:*

- *la crescita dei ricavi è guidata da un unico driver fondamentale, il numero di treni movimentati a settimana, che passa da 8 (FY.1) al regime di 15 (dal FY.4), con gli altri parametri operativi (UTI per treno, settimane operative, tariffe unitarie) mantenuti costanti;*
- *non valorizza benefici o sinergie ulteriori e adotta tariffe e marginalità contenute, coerenti con i dati*

di settore;

- *non prevede indebitamento finanziario strutturale: la struttura delle fonti poggia sul capitale proprio (€ 625 mila) e su un finanziamento dedicato all'acquisto della gru gommata (circa € 0,5 milioni), rimborsato entro il settimo esercizio;*
- *prevede investimenti di mantenimento e a protezione del piano per circa € 1,6 milioni cumulati, accantonati progressivamente in attività finanziarie; le aliquote fiscali applicate sono le correnti."*

Come è emerso dall'istruttoria, il capitale sociale di € 625.000 sarà coperto per la quota del 40% da Interporto Pordenone attraverso conferimenti in natura. In particolare, Interporto Pordenone conferirà le seguenti attrezzature: n. 2 gru semoventi Uplifting RSUP-45-61H5 per il carico e scarico delle unità di trasporto intermodale (UTI), n. 1 locomotore manovra V212 da 1200 CV per la trazione dei convogli ferroviari e un trattore stradale Terger per lo spostamento dei semirimorchi (di valore stimato di circa € 900.000), fino al raggiungimento dell'importo di € 250.000 (pari al 40% del capitale sociale); per la parte rimanente le attrezzature saranno oggetto di locazione/noleggio alla NewCo.

Il 60% del capitale, pari a € 375.000, sarà conferito dal socio privato, che sarà individuato attraverso una procedura di evidenza pubblica e al quale sarà contestualmente affidata la gestione del terminal intermodale, ai sensi dell'art. 17 del TUSP.

Con riferimento agli investimenti, è previsto l'acquisto di una gru gommata, per un valore di € 700.000, che sarà in parte finanziato mediante l'accensione di un debito di finanziamento verso soggetti terzi per un importo di circa € 573.000.

In particolare, il PEF espone dati ed elementi informativi sulla situazione economico - finanziaria della NewCo in termini prospettici lungo un orizzonte temporale di 12 anni (FY.1-FY.12), riportando quanto di seguito:

- il conto economico prospettico contenente l'andamento ipotizzato delle principali grandezze economiche (tra cui valore della produzione, costi della produzione, risultato operativo, totale oneri finanziari, utile/perdita di esercizio) che mostrano valori nel tempo positivi e sostanzialmente in crescita. In particolare: 1) il Totale Valore della Produzione passa da un ammontare di € 1.150.000 a FY.1 ad un ammontare di € 2.063.500 a FY.12; 2) il Risultato Operativo passa da un ammontare di € 63.060 a FY.1 a un ammontare di € 237.464 nel FY.12; 3) l'utile di esercizio risulta in crescita nel corso degli anni, da un ammontare di € 46.034 a FY.1 ad un ammontare di € 173.348 a FY.12. Si segnala che non sono previste perdite di esercizio nel corso dell'orizzonte temporale di osservazione. Nelle annualità FY.3, FY.4, FY.5, FY.6 e FY.7 è prevista la rilevazione contabile di oneri finanziari conseguenti ad un'operazione di finanziamento finalizzata all'acquisto beni da utilizzare nello svolgimento dell'attività

d'impresa, oneri che trovano tuttavia copertura nei flussi di cassa positivi derivanti dallo svolgimento dell'attività operativa;

- lo stato patrimoniale prospettico contenente l'andamento ipotizzato delle principali grandezze patrimoniali (tra cui immobilizzazioni, attivo circolante, disponibilità liquide, patrimonio netto, debiti). Le immobilizzazioni crescono in particolare tra FY.2 e FY.3 soprattutto per effetto della crescita delle immobilizzazioni materiali, che passano da un ammontare di € 325.000 a FY.2 ad un ammontare di € 960.000 a FY.3 a seguito dell'acquisto, da parte della *NewCo*, di beni da destinare all'attività di impresa. Anche l'Attivo Circolante risulta in crescita, passando da un importo di € 395.274 a FY.1 a un importo di € 2.482.470 a FY.12 per effetto della crescita delle voci Crediti verso Clienti (che passano da un import di € 191.667 a FY.1 a un importo di € 343.917 a FY.12), Totale Attività Finanziarie (che passano da un importo nullo a FY.1 a un importo pari a € 1.600.000 a FY.12) e Totale Disponibilità Liquide (che passano da un importo di € 188.607 a FY.1 ad un importo di € 513.552 a FY.12). Il Patrimonio netto passa da un ammontare di € 671.034 a FY.1 ad un ammontare di € 2.356.376 per effetto degli utili conseguiti negli anni. Dall'esame dello Stato Patrimoniale emerge che il valore totale dei debiti è in leggero aumento (da € 79.240 nel FY.1 a € 126.093 nel FY.12) a fronte, tuttavia, di un totale dell'attivo circolante in crescita, paria € 395.274 nel FY.1 e a € 2.482.470 nel FY.12 e che include disponibilità liquide per € 188.607 nel FY.1 e € 513.552 nel FY.12. Relativamente all'indebitamento, l'ammontare dei debiti cresce in particolare tra gli anni FY.2 e FY.3, passando da € 94.013 a € 682.024 per effetto soprattutto dell'accensione di un nuovo finanziamento finalizzato all'acquisto beni da destinare all'attività produttiva. La *NewCo* prevede di ridurre progressivamente il debito di finanziamento, fino al suo completo azzeramento, in un arco temporale di 4 anni. L'indebitamento complessivo rimane in ogni caso contenuto nel corso dell'orizzonte temporale considerato, andando a pesare, al FY.12 solo per circa il 5% rispetto al totale passivo. Non sono previsti nel PEF ulteriori debiti di finanziamento, oltre a quello indicato nei punti precedenti; gli unici debiti esistenti negli ultimi anni del PEF sono quelli di funzionamento (debiti verso fornitori, istituti di previdenza, altri debiti);

-un prospetto dei principali indicatori di redditività, quali la redditività del capitale netto, la redditività dell'attivo, la redditività delle vendite, che presentano valori positivi durante tutto il periodo di riferimento del Piano. Tali indicatori di redditività crescono con percentuali più elevate nel corso dei primi anni del PEF, a fronte di una crescita importante del risultato operativo e dell'utile d'esercizio risultanti dall'anno FY.2, per poi stabilizzarsi, negli anni finali del periodo di riferimento considerato, a valori che oscillano attorno al 7% (redditività del

capitale netto), al 9% (redditività dell'attivo), all' 11% (redditività delle vendite).

In particolare, ciò che emerge dal PEF è che Fatturato, Risultato operativo e Indice di redditività delle vendite a regime conseguiti dalla *NewCo* sarebbero in linea con i dati relativi all'intero settore di riferimento in cui la *NewCo* opererà.

Alla luce di quanto innanzi, il quadro economico – finanziario della *NewCo*, non presenta elementi di criticità; può dirsi, quindi, assolto l'obbligo motivazionale sul punto.

5.2. Con riferimento alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, questa va analizzata sotto un duplice punto di vista: quello della Camera di Commercio Pordenone – Udine e quello di Interporto Pordenone.

Dal punto di vista dell'Ente camerale, l'operazione in oggetto non comporterebbe alcun onere patrimoniale diretto. Il nuovo modello gestionale, inoltre, non comporterebbe oneri indiretti connessi alla necessità di sostenere finanziariamente la società, né obblighi di intervento patrimoniale derivanti dal nuovo assetto gestionale. Al contrario, la continuità dell'utilizzo economico del Terminal intermodale e la permanenza dei relativi flussi a favore di Interporto Pordenone contribuirebbero alla tutela dell'interesse dei soci pubblici alla conservazione del valore patrimoniale e funzionale dell'infrastruttura. I dati prospettica di Interporto Pordenone 2027-2038, anche grazie ai risultati positivi della *NewCo* fin dalla sua costituzione nel 2027, indicherebbero il mantenimento di un contributo positivo e stabile all'equilibrio complessivo della società.

Relativamente a Interporto Pordenone, l'operazione si sostanzierebbe nelle seguenti fasi:

- espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio di maggioranza: a tal riguardo, nella documentazione pervenuta non sono presenti indicazioni in merito agli oneri che Interporto Pordenone sosterebbe per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica;
- costituzione della *NewCo*: tale fase prevede, così come si legge nella relazione *ex art. 5* del TUSP, che la sottoscrizione della quota del capitale della *NewCo* da parte di Interporto Pordenone verrà effettuato con conferimenti di beni in natura. La documentazione pervenuta, tuttavia, non precisa i soggetti su cui graverebbero le spese di costituzione della *NewCo*.
- stipula del contratto tra Interporto Pordenone e la *NewCo* per la gestione del terminal ferroviario dell'interporto, a fronte del quale la *NewCo* verserebbe a Interporto Pordenone un canone annuo incrementale fino al sesto anno, costituito da quota fissa e quota variabile che, in base alla relazione *ex art. 5* del TUSP, ammonterebbe a € 289.000 per il primo anno di attività, € 366.000 per il secondo anno di attività, € 416.000 per il terzo anno di attività, € 456.000 per il quarto e quinto anno di attività, € 486.250 per il sesto anno di attività e a regime fino al termine

della gestione.

Come evidenziato all'interno della relazione *ex art. 5 TUSP* (allegato 1 alla delibera camerale) e ribadito nella relazione di verifica della sostenibilità finanziaria di tipo soggettivo (allegato 2 alla delibera camerale), il nuovo modello di gestione non determina *“fabbisogni finanziari aggiuntivi, obblighi di ricapitalizzazione o situazioni di squilibrio a carico di Interporto Pordenone rispetto ai seguenti aspetti:*

- Assenza di fabbisogni finanziari aggiuntivi: L'analisi sviluppata nel periodo 2020-2038 evidenzia che la riorganizzazione della gestione del Terminal Intermodale non determina, sulla base delle ipotesi considerate, fabbisogni finanziari aggiuntivi tali da richiedere nuovi apporti da parte dei soci pubblici.*
- Assenza di obblighi di ricapitalizzazione o copertura perdite: Le proiezioni elaborate non evidenziano perdite prospettiche riconducibili al nuovo modello di gestione del Terminal intermodale.*
- Conservazione degli equilibri patrimoniali: La nuova gestione del Terminal Intermodale non comporta la perdita della titolarità delle infrastrutture strategiche in capo a Interporto Pordenone.*
- Conservazione degli equilibri finanziari: Sulla base delle elaborazioni prospettiche disponibili, il cambio del soggetto gestore non determina elementi tali da compromettere gli equilibri finanziari di Interporto Pordenone.*
- Assenza di oneri diretti o indiretti per i soci pubblici: Il nuovo modello di gestione non comporta, sulla base delle ipotesi considerate, oneri diretti a carico dei soci pubblici.”.*

A conclusione delle analisi svolte, la documentazione sopra richiamata rappresenta, altresì, che *“l'operazione:*

- garantisce la continuità operativa ed economica del Terminal;*
- preserva la proprietà e la valorizzazione delle infrastrutture strategiche in capo a Interporto Pordenone;*
- non determina fabbisogni finanziari aggiuntivi;*
- non richiede interventi di ricapitalizzazione o copertura perdite;*
- non genera oneri diretti o indiretti a carico dei soci pubblici;*
- risulta compatibile con il mantenimento degli equilibri economici, patrimoniali e finanziari della Società”.*

Ulteriormente, nella Relazione *ex art. 5 del TUSP*, l'Ente evidenzia che lo statuto dalla *NewCo* prevede, ai sensi dell'art. 2468 c.c., alcuni diritti particolari in favore di Interporto Pordenone ossia:

- la necessità del voto favorevole di Interporto Pordenone ai fini dell'assunzione delle delibere di aumento del capitale mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione totalmente o parzialmente a favore di terzi (art. 8.4);*

- il diritto di veto dell'amministratore nominato da Interporto Pordenone sulla determinazione del prezzo di sottoscrizione-in occasione di eventuali aumenti di capitale diversi da quelli previsti dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c., (art. 8.6);
- il diritto di trasferire a terzi, in una o più operazioni, partecipazioni rappresentative fino al 10% della quota da esso detenuta nel capitale sociale, senza riconoscimento al Socio Privato di alcun diritto di prelazione (art. 10.3);
- il diritto di veto nelle decisioni sociali più rilevanti (art. 14.3);
- il diritto di designare uno o due amministratori, a seconda del numero dei membri (tre o cinque) del Consiglio di amministrazione, con attribuzione a uno di questi della funzione di Presidente (art. 15.4);
- il diritto di veto del consigliere/consiglieri del CdA designati da Interporto Pordenone sulle seguenti materie: (i) approvazione e modifica del piano industriale e del piano degli investimenti; (ii) approvazione del budget annuale e delle sue modifiche sostanziali; (iii) acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali su beni; (iv) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie o assunzione di obbligazioni di importo superiore a € 50.000,00 (art. 18.2);
- il diritto di designare un sindaco effettivo, che avrà il ruolo di Presidente, e un sindaco supplente del collegio sindacale (art. 21.2);
- l'indicazione della cessazione della qualità di socio privato Operativo quale causa di scioglimento della società, salvo diversa decisione del socio pubblico (art. 23.1);
- il diritto di formulare e sottoporre all'Assemblea dei soci la proposta relativa ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione della società ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c. (art. 23.3)

Ai sensi dell'art. 24.3 dello statuto, i diritti particolari attribuiti a Interporto Pordenone continueranno ad essere riconosciuti integralmente in suo favore fintantoché rimarrà socio della *NewCo*, a prescindere dalla percentuale di capitale sociale in suo possesso. Inoltre, ai sensi dell'art. 24.4 i diritti particolari riconosciuti a Interporto Pordenone potranno essere modificati solo con il consenso di tutti i soci, fermo restando che la modifica indiretta richiede il consenso del socio Interporto Pordenone.

In considerazione di quanto rappresentato, la sostenibilità finanziaria soggettiva dell'operazione può ritenersi debitamente motivata.

L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

6. Come sopra ricordato, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto delle finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo

della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome*. Inoltre, la valutazione dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

Lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso dunque ad accertare che l'istruttoria dell'amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione, tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nel suo svolgimento, attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

Con riferimento a tali parametri, dall'esame della complessiva documentazione istruttoria, emerge che la scelta di costituire un nuovo soggetto giuridico a partecipazione mista pubblico-privata a cui affidare successivamente la gestione del terminal ferroviario sia motivata sostanzialmente dal fatto che tale assetto organizzativo *"consente a Interporto di mantenere quote di minoranza con funzioni di indirizzo e controllo pubblico, demandando la gestione operativa al partner privato. Le motivazioni industriali includono: stabilità nei traffici nel medio-lungo termine, sinergie internazionali con primari MTO, competitività del distretto manifatturiero locale e ottimizzazione degli investimenti pubblici regionali"*. La scelta della società mista pubblico-privata, secondo la Giunta camerale, permetterebbe di trattenere e reinvestire valore sul tessuto locale, integrare lo sviluppo del Terminal con la pianificazione urbanistica, infrastrutturale e industriale con le PMI locali e garantire flessibilità logistica a tutela delle imprese del territorio in caso di *shock* di mercato.

Detta soluzione organizzativa viene quindi ritenuta, maggiormente vantaggiosa rispetto alle altre due soluzioni prospettate, e precisamente:

- la completa esternalizzazione mediante affidamento a terzi che, vista anche la precedente gestione Hupac S.p.A. dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2025, avrebbe mostrato forti criticità, tra cui una limitata integrazione con il tessuto industriale locale, carenze di *marketing*, forte *lock-in* e possibili conflitti di interesse con altri terminal concorrenti gestiti dallo stesso soggetto terzo. Si aggiunga a questo che le problematiche internazionali post Covid e il conflitto russo/ucraino hanno contribuito in modo determinante al calo dei volumi di traffico, tant'è che nella precedente gestione Hupac S.p.A. la società si è ritrovata a riorganizzare i propri investimenti e le direttrici di trasporto verso altri terminal di proprietà. Tanto trova

conferma nella circostanza che, in vista dell'imminente scadenza contrattuale della gestione del Terminal da parte di Hupac S.p.A., Interporto Pordenone ha bandito una nuova procedura di gara per l'affidamento del Terminal al fine di garantire la continuità del servizio e la procedura è andata tuttavia deserta. Inoltre, viene rilevato che il canone complessivo versato dalla precedente esternalizzazione a terzi nei primi 6 anni di gestione è ammontato a € 1.428.445,00 a fronte di un canone di € 2.469.750,00 previsto con la costituzione della *NewCo*.

- gestione *in house*, che non sarebbe perseguibile in quanto la società Interporto-Centro Ingrosso Pordenone S.p.A. non dispone del personale necessario (sono presenti 7 unità di personale, prive delle necessarie specifiche competenze nella complessa materia della logistica intermodale) e di risorse finanziarie per sostenerla autonomamente. Inoltre, l'elevato fabbisogno finanziario iniziale, l'assenza di un *network* commerciale internazionale, le rigidità operative e i vincoli burocratici creerebbero un penalizzante deficit di competitività e un elevato rischio d'impresa interamente a carico della parte pubblica.

La documentazione pervenuta, pur riportando le considerazioni sopra citate, non contiene una compiuta analisi di confronto, in termini economico-finanziari, dei costi/benefici derivanti dalle tre soluzioni organizzative sopra prospettate, dalla quale deriva la scelta della soluzione organizzativa mista pubblico-privata.

6.1. In merito alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e economicità della gestione, nella relazione ex art. 5 TUSP è evidenziato come *“il modello della società mista pubblico-privata rappresenti la soluzione maggiormente coerente con gli obiettivi strategici perseguiti da Interporto Pordenone per la gestione e lo sviluppo del proprio Terminal Intermodale”*.

In particolare:

- con riferimento al criterio dell'economicità, *“tale modello consente di coniugare il mantenimento di un adeguato presidio pubblico sugli indirizzi strategici con il coinvolgimento di capitali, competenze e capacità imprenditoriali private, riducendo l'esposizione finanziaria della parte pubblica e favorendo una gestione orientata alla sostenibilità economica nel medio-lungo periodo”*;
- sotto il profilo dell'efficacia, *“la società mista permette di perseguire contemporaneamente gli obiettivi di interesse pubblico connessi allo sviluppo del sistema logistico territoriale e alla competitività del tessuto produttivo locale, beneficiando al contempo delle relazioni commerciali, dei network logistici e delle competenze operative apportate dal partner privato”*;
- dal punto di vista dell'efficienza, *“tale modello consente di integrare la capacità di indirizzo e controllo dell'azionista pubblico con l'esperienza specialistica e la flessibilità gestionale dell'operatore industriale, garantendo una migliore organizzazione dei processi operativi, una maggiore capacità di adattamento alle dinamiche del mercato e un utilizzo ottimale delle risorse disponibili.”*.

La compatibilità della scelta con le norme dei trattati europei e, in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

7. Infine, con riguardo al profilo della compatibilità dell'intervento con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina comunitaria nelle materie previste dal comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, la Camera di Commercio nella relazione *ex art. 5 del TUSP*, dopo aver premesso delle considerazioni generali in materia di compensazioni e aiuti di stato, rappresenta che *"l'operazione in argomento risulta rispettosa del criterio dell'operatore in un'economia di mercato tenuto conto che l'individuazione del socio privato della NewCo avviene attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria, in conformità all'art. 17 del TUSP"*, come altresì richiamato nella deliberazione in argomento.

La procedura pubblica infatti, per un verso, garantisce che l'operazione avvenga in condizioni normali di mercato, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e conformità dell'operazione al criterio *"dell'investitore privato, operante in normali condizioni di mercato"* ossia dell'investitore *"in regime di mercato che persegue l'obiettivo della massima redditività dei propri investimenti"* (cfr. SRC Veneto n. 102/2026/PASP). In tale contesto, *"Interporto Pordenone si comporta, quindi, come un'azionista che intende valorizzare l'asset relativo alla gestione del proprio Terminal intermodale, sia per assicurare alla Società un ruolo da protagonista nel mercato sia per garantirne sostenibilità e redditività, secondo una logica imprenditoriale"*.

In conclusione, all'esito dell'esame della complessiva documentazione istruttoria, alla luce di uno scrutinio che postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e generale congruenza delle conclusioni che l'Amministrazione ha tratto in merito alla sostenibilità e convenienza dell'operazione societaria (e correlato affidamento della gestione del terminal intermodale) non si ravvisano, allo stato, elementi pregiudizievoli per l'ente.

Si richiama, tuttavia, la Camera di Commercio di Pordenone – Udine a voler assicurare un costante e attento monitoraggio dell'operazione societaria nel suo complesso, della dinamica dei costi e dei relativi oneri, anche in relazione alla gara ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del socio privato, nonché del mantenimento nel tempo dei presupposti finalistici e della sostenibilità e convenienza economica.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia alla luce delle osservazioni in parte motiva non ravvisa, allo stato, elementi ostativi alla costituzione, da parte di Interporto – Centro Ingrosso Pordenone S.p.A., di una *NewCo* partecipata indirettamente dalla Camera di Commercio di Pordenone - Udine.

La Sezione, tuttavia, la Camera di Commercio di Pordenone – Udine a voler assicurare un

costante e attento monitoraggio dell'operazione societaria nel suo complesso, della dinamica dei costi e dei relativi oneri, anche in relazione alla gara ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del socio privato, nonché del mantenimento nel tempo dei presupposti finalistici e della sostenibilità e convenienza economica.

ORDINA

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito *web* istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito *web* regionale.

ORDINA

Alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2026.

Il Relatore

Daniele Bertuzzi



DANIELE BERTUZZI
CORTE DEI CONTI
15.09.2026 12:21:47
GMT+02:00

La Presidente

Tiziana Spedicato



TIZIANA
SPEDICATO
15.09.2026
15:07:09
GMT+02:00

Depositata in segreteria in data 15 settembre 2026

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Andrea Gabrielli



ANDREA GABRIELLI
15.09.2026 15:55:39
GMT+02:00